

**REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE PARCO
NATURALE DELLE PREALPI GIULIE**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 5 dd 23.02.1998,
modificato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 14 dd 31.03.2010)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento in applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 42/1996 è volto a disciplinare la convocazione, le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle attività dell'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie.

Le norme contenute nel presente regolamento sono integrative e coordinative di quelle contenute nella Legge Regionale n. 42/1996.

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo, non previsti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative, provvede il Presidente.

ART. 2

CONVOCAZIONE

La convocazione viene fatta dal Presidente dell'Ente, il quale ne dà comunicazione ai componenti del Consiglio Direttivo tramite telegramma e/o raccomandata A.R. e/o Posta Elettronica Certificata (PEC), e/o posta elettronica su richiesta sottoscritta dell'interessato. Contestualmente, il Presidente provvede a comunicare gli argomenti all'ordine del giorno. Le sedute riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del regolamento dell'Ente Parco e loro variazioni, delle varianti al Piano di conservazione e sviluppo devono essere convocate con almeno 8 giorni di preavviso. Gli allegati riguardanti il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere inviati mediante posta ordinaria o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e/o posta elettronica su richiesta sottoscritta dell'interessato.

Le sedute riguardanti altri argomenti di cui all'art. 22 della Legge Regionale n. 42/1996 devono essere convocate almeno 5 giorni prima. Qualora il Presidente ravvisi gli estremi per una convocazione d'urgenza, questa deve essere comunicata almeno 24 ore prima della seduta.

ART. 3

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE
DI RIUNIONE

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno o qualora lo richiedano almeno sei componenti del Consiglio stesso. Tale richiesta deve essere corredata da schema di ordine del giorno e da ogni documento ritenuto utile per l'esame e la discussione. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fissata entro venti giorni dalla data di richiesta.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno tre volte nell'arco dell'anno.

ART. 4

RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI ARGOMENTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ogni componente del Consiglio Direttivo può richiedere che vengano iscritti uno o più argomenti all'ordine del giorno della prima riunione utile (escluso quella per la quale il Presidente ha già disposto l'invio dell'ordine del

giorno), facendone richiesta motivata al Presidente ed allegando ogni documento ritenuto utile per l'esame e la discussione. Il Presidente deve iscrivere un argomento all'ordine del giorno della prima riunione utile (escluso quella per la quale ha già disposto l'invio dell'ordine del giorno), qualora ne venga fatta richiesta motivata da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 5 ACCESSO AGLI ATTI

Il Presidente, di norma almeno 24 ore prima, provvede affinché vengano messi a disposizione dei componenti del Consiglio Direttivo tutti gli atti riguardanti gli argomenti all'ordine del giorno.
In qualunque momento, compatibilmente alle esigenze ed orari di ufficio, i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti di ufficio avendo il dovere di riservatezza.

ART. 6 PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

Le riunioni del Consiglio Direttivo di norma non sono pubbliche. Ad esse può parteciparvi, con funzioni consultive e senza diritto di voto, chi sia stato invitato dal Presidente anche su proposta di altri componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, all'inizio della seduta, approva tali presenze. Le presenze sono ammesse solo se la funzione consultiva delle persone invitate è attinente con l'argomento in discussione ed esclusivamente per la durata della discussione stessa.

Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ed è tenuto alla riservatezza.

ART. 7 NUMERO LEGALE

Alle sedute del Consiglio Direttivo devono essere presenti almeno 6 componenti più il Presidente (o il suo sostituto) affinché le deliberazioni siano assunte legalmente.

ART. 8 SEDE DELLE RIUNIONI

Le riunioni si tengono di norma presso la sede dell'Ente Parco, a Resia. Il Presidente può fissare le sedute in altro Comune del Parco, presso il Centro Visite o presso altra sala idonea.

ART. 9 SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il segretario verbalizzante, incaricato dal Presidente con apposito decreto, può essere un dipendente dell'Ente oppure, in sua assenza, un consigliere incaricato dal Presidente a svolgere tale compito, ovvero un dipendente di una Pubblica Amministrazione esperto in materia.

Il segretario verbalizzante è tenuto alla segretezza.

ART. 10 DELIBERAZIONI

Di ogni decisione assunta viene stilata apposita deliberazione, dove in premessa sono riportati in sintesi gli interventi principali. Qualora un componente del Consiglio Direttivo voglia che il suo intervento sia riportato integralmente in deliberazione, deve richiederlo in forma esplicita al Presidente e contestualmente fornire copia del testo dell'intervento, debitamente sottoscritto. Qualora venga richiesta l'immissione a verbale di una dichiarazione ripetitiva nella sostanza di quella già fatta anteriormente, la stessa si intende considerata assodata ed indicata implicitamente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono cronologicamente numerate e gli originali, firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante, raccolti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.

Nella prima seduta utile si provvede alla lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.

ART. 11 INTERVENTI

Le sedute del Consiglio Direttivo hanno il seguente svolgimento:

- ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato da parte del Presidente (o da parte di persona da lui delegata), successivamente ogni componente del Consiglio Direttivo ha facoltà di effettuare un intervento la cui durata massima non può superare i cinque minuti, salvo deroga del Presidente;

- a conclusione degli interventi il Presidente può replicare, e successivamente ogni componente del Consiglio Direttivo ha facoltà di effettuare un ulteriore intervento la cui durata massima non può superare i cinque minuti, salvo deroga del Presidente; di seguito il Presidente mette ai voti l'argomento posto in discussione.

Il Presidente potrà adottare atti ritenuti opportuni a garantire un regolare svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 12 MODALITÀ' DI VOTAZIONE

Le votazioni vengono effettuate in forma palese, per alzata di mano.

Una votazione viene effettuata in forma segreta qualora lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni vengono legalmente assunte con la votazione favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti il P.C.S. e il regolamento dell'ente e relative variazioni, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo vengono legalmente assunte con la votazione favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'espressione del voto deve essere "favorevole" oppure "contrario". L'espressione di voto che sia difforme da "favorevole" o "contrario" viene considerata come "astenuito".

ART. 13 DELEGHE

I singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere incaricati dal Presidente a trattare specifici argomenti, anche nei confronti di enti, associazioni, privati esterni all'Ente Parco.